



TRIBUNALE di TORINO
Sezione specializzata in materia di Impresa

Il Collegio composto da:

Dott.ssa. Maria Luciana Dughetti	Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando	Giudice
Dott. Luca Martinat	Giudice relatore

Nel procedimento introdotto *ex art. 669 terdecies c.p.c.* avverso l'ordinanza cautelare *ante causam* di causa del 08.06.2021, pronunciata dal GD del Tribunale di Torino,

promosso da:

Vodafone Italia s.p.a., con il patrocinio degli avv.ti Roberto F. Lipari, Giangiacomo Olivi, Giulia F. Gosi e Carola R. Tatti;

Parte reclamante

contro

DAZN Limited, con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Curtò, Fabrizio Arossa, Gianluca Zampa e Luca Ulissi;

Parte resistente

MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE

1) Con ricorso cautelare *ante causam* avanti al Tribunale delle Imprese di Torino l'odierna reclamante chiedeva al Tribunale adito di ordinare all'odierno resistente "di inibire a Dazn di cessare l'esecuzione del Contratto e, in particolare, di interrompere la fornitura dei servizi sul territorio italiano ivi previsti, inclusa in particolare la consegna a Vodafone Italia del segnale relativo ai propri contenuti, onde consentirne la distribuzione tramite la Vodafone TV; e, per l'effetto, ordinare alla stessa Dazn di dare piena e corretta esecuzione al Contratto, procedendo regolarmente alla fornitura dei servizi ivi previsti sul territorio italiano, inclusa in particolare la consegna a Vodafone Italia del segnale relativo ai propri contenuti, onde consentirne la distribuzione tramite la Vodafone TV, per l'intera durata del Contratto".



Inoltre Vodafone Italia, nel caso in cui nelle more del giudizio DAZN avesse interrotto l'esecuzione del contratto, chiedeva di *"ordinare alla stessa Dazn di ripristinarne senza ritardo l'esecuzione, fornendo tutte le prestazioni oggetto del Contratto e, in particolare, la fornitura dei servizi ivi previsti sul territorio italiano, inclusa la consegna a Vodafone Italia del segnale relativo ai propri contenuti, onde consentirne la distribuzione tramite la Vodafone TV"*: tale ultima ipotesi si è in effetti avverata successivamente alla proposizione del reclamo, con decorrenza dal primo luglio 2021.

Inizialmente ottenuta da Vodafone Italia l'inibitoria richiesta con decreto *inaudita altera parte*, il Giudice di *prime cure*, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, revocava il citato decreto e, in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da DAZN, declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice inglese convenzionalmente pattuito dalle parti.

DAZN, inoltre, oltre a contestare l'esistenza della giurisdizione italiana, eccepiva altresì l'incompetenza del Tribunale delle Imprese di Torino per essere eventualmente competente il Tribunale ordinario di Ivrea, città ove ha la propria sede Vodafone Italia e dove dunque dovrebbe "ricevere" la prestazione ricadente su DAZN, la quale, inoltre, eccepiva ulteriormente l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili (difetto di strumentalità, di residualità e di provvisorietà), nonché l'infondatezza nel merito della domanda cautelare avversaria, in quanto la risoluzione del contratto intercorso fra le parti da lei intimata doveva essere considerata del tutto legittima avendo Vodafone Italia nel mese di febbraio 2021 lanciato due diverse campagne promozionali senza il consenso scritto della resistente, in patente violazione delle previsioni contrattuali.

Nel presente procedimento di reclamo, quindi, le parti hanno sostanzialmente riproposto le medesime considerazioni già svolte in primo grado (con la sola precisazione che nelle more DAZN ha effettivamente posto termine al contratto intercorso fra le parti).

All'udienza del 28.07.2021 le parti insistevano infine nelle conclusioni rassegnate ed il Collegio riservava la decisione.

2) Il Collegio ritiene infondato il reclamo essendo condivisibile la decisione del Giudice di *prime cure* in punto difetto di giurisdizione.

Al riguardo vanno svolte due premesse non contestate dalle parti: 1) al contratto oggetto di causa si applica la legge inglese per convenzione delle parti (clausola 24.1 secondo cui *"This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by and interpreted in accordance with the law of England and Wales"*; 2) sempre per convenzione delle parti la giurisdizione appartiene al Giudice inglese.

Circa quest'ultimo aspetto, infatti, l'art. 24.2 del contratto prevede che *"Ciascuna parte accetta irrevocabilmente che i tribunali di Inghilterra e Galles avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi"*





controversia o pretesa derivante da, o relativa al, presente Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione (incluse le controversie o le pretese extracontrattuali)".

Ed in effetti, in conformità alla predetta previsione contrattuale, risulta attualmente pendente avanti al Giudice inglese la causa di merito che è stata avviata da DAZN con claim depositato in data 16.04.2021 (rispetto a cui Vodafone Italia ha già dichiarato di accettare la giurisdizione inglese, pur facendo salva la giurisdizione italiana in relazione al presente giudizio cautelare).

Ora, la questione dibattuta fra le parti è se la clausola con cui le parti hanno devoluto al Giudice inglese qualsiasi controversia comprenda anche la materia cautelare.

La risposta a tale domanda presuppone l'analisi del diritto sostanziale e processuale inglese, cui il contratto è sottoposto secondo la clausola 24.1 sopra citata.

Infatti, non può essere condivisa la tesi di Vodafone Italia secondo cui, in pratica, la risposta al quesito dovrebbe essere fornita in base al diritto italiano in forza dell'art. 14, comma 2, della L. n. 218/1995.

Tale norma prevede che *"1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.*

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana".

Come si vede, dunque la norma consente di applicare la legge italiana ad un contratto sottoposto ad una legge straniera solamente qualora il Giudice italiano, neppure con l'ausilio delle parti, riesca ad accertare il contenuto della legge straniera applicabile, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame.

Infatti, oltre alla considerazione che la legge inglese in materia commerciale è, per evidenti ragioni storiche, tra le più note al mondo, va detto con considerazione assorbente che entrambe le parti del giudizio sono costituite da importantissime società inglesi (per la precisione Vodafone Italia è la filiale italiana di Vodafone Group), alle quali il diritto inglese è certamente noto (tanto da aver sottoposto il contratto alla legge ed alla giurisdizione inglese) ed infatti entrambe hanno prodotto argomentati pareri giuridici da parte di insigni giuristi inglesi (Studio Dentons per la reclamante, Lord Gribner QC per la resistente) nonché di illustri professori universitari italiani (Prof. Consolo e Prof. Cavallini) in punto giurisdizione e diritto sostanziale inglese applicabile, in tal modo cooperando con il Giudice italiano ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 218/1995, al fine dell'individuazione del contenuto della legge inglese.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la clausola attributiva della giurisdizione al Giudice inglese pattuita dalle parti deve essere valutata alla luce del diritto sostanziale inglese e non alla luce del





diritto sostanziale italiano, sicché per questo motivo risultano inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati da parte reclamante secondo i quali per la legge italiana l'attribuzione della giurisdizione esclusiva per la causa di merito non presuppone implicitamente anche l'attribuzione della giurisdizione esclusiva cautelare, salvo patto espresso contrario: tali principi giurisprudenziali, infatti, assumerebbero un indubbio rilievo qualora il contratto oggetto di causa fosse sottoposto alla legge sostanziale italiana, il che tuttavia non è.

La clausola attributiva della giurisdizione al Giudice inglese, dunque, deve essere interpretata alla luce del diritto inglese, dovendosi cioè valutare se secondo il diritto inglese la clausola 24.2 del contratto oggetto di causa possa essere intesa nel senso di limitare la giurisdizione esclusiva del Giudice inglese al solo giudizio di merito, o possa comprendere anche la fase cautelare.

Al riguardo va svolta una premessa, anche in relazione alle argomentazioni di Vodafone Italia circa la necessità di fornire alla parte un'adeguata tutela giurisdizionale dovendosi al riguardo verificare se una tutela cautelare paragonabile a quella richiesta in questo giudizio sia astrattamente ottenibile anche in Inghilterra.

La risposta a tale domanda è indubbiamente positiva: sul punto concordano anche gli esperti giuridici di diritto inglese citati dalle due parti in causa, per quanto l'esperto di Vodafone Italia (studio Dentons) sostenga, in buona sostanza, che difficilmente in concreto la reclamante potrebbe conseguire da un Giudice inglese un provvedimento quale quello chiesto in questo giudizio perché, ragionevolmente, un Giudice inglese potrebbe ritenere ristorabile per equivalente pecuniario il danno lamentato da Vodafone Italia, con conseguente difetto di quello che in Italia si chiama *periculum in mora*, che secondo Dentons in Inghilterra sarebbe valutato più rigorosamente rispetto a quanto potrebbe avvenire in Italia (opinione peraltro fortemente contrastata dalla difesa di DAZN).

Dunque, Vodafone Italia ben avrebbe potuto presentare un'analogha istanza cautelare avanti al Giudice inglese convenzionalmente pattuito, Giudice che poi, quindi, avrebbe valutato nel merito la fondatezza della pretesa cautelare della reclamante secondo il diritto inglese: nessuna norma inglese, infatti, impedisce ad una parte di un contratto sottoposto alla legge ed alla giurisdizione inglese di formulare una richiesta cautelare al predetto Giudice inglese, ragion per cui in concreto questo Tribunale deve accertare se esista una concorrente giurisdizione cautelare italiana.

Per effettuare questa valutazione, quindi, la clausola 24.2 attributiva della giurisdizione deve essere innanzi tutto valutata alla luce della legge sostanziale inglese, come sopra già anticipato.

Ebbene, ritiene il Collegio che parte convenuta abbia fornito adeguate argomentazioni giuridiche per ritenere che una clausola come quella in esame sarebbe ragionevolmente interpretata dal Giudice inglese come attributiva in via esclusiva anche della giurisdizione cautelare: parte reclamante, al contrario, non ha fornito elementi idonei a confutare le tesi avversarie in punto interpretazione del diritto sostanziale inglese.



Al riguardo va svolto un chiarimento preliminare: né la Convenzione di Bruxelles del 1968 né i regolamenti comunitari che si sono succeduti in materia di riparto di giurisdizione fra gli Stati membri dell'Unione Europea possono avere applicazione giuridica in questo giudizio a causa dell'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, fatto salvo un generico rilievo in punto individuazione delle prassi interpretative vigenti a livello internazionale.

Infatti, in data 29 gennaio 2021 il governo britannico ha informato il Consiglio Europeo che la convenzione di Bruxelles del 1968 ha cessato di applicarsi al Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021 (con questa dichiarazione: "*The Government of the United Kingdom hereby notifies the Secretary-General of the Council of the European Union that it considers that the Brussels Convention 1968 and the 1971 Protocol, including subsequent amendments and accessions, ceased to apply to the United Kingdom and Gibraltar from 1 January 2021, as a consequence of the United Kingdom ceasing to be a Member State of the European Union and of the end of the Transition Period*"), e lo stesso vale, ovviamente, per i regolamenti UE successivamente intervenuti a disciplinare la ripartizione della giurisdizione fra gli Stati membri dell'Unione Europea, fra cui, da ultimo, il Reg. n. 1215/2012 in relazione al quale l'Accordo sul recesso del Regno Unito dalla Unione europea (2019/C 384 I/01) ha previsto all'art. 67 che "*nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione*" si applicano le disposizioni del Regolamento n. 1215/2012, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame posto che il presente giudizio è stato introdotto successivamente al termine del periodo di transizione.

Dunque, è solamente alla legge inglese che deve farsi riferimento per valutare l'ampiezza e l'esclusività della giurisdizione del Giudice inglese pattuita dalle parti.

Ciò posto, va detto che recentemente (il precedente è stato fornito dall'esperto di diritto inglese di DZAN Lord Grabiner QC) la High Court of Justice - Commercial Court di Londra in persona del Giudice MR Calver in *Uau v Hvb* (2021 ewhc 1548 (comm)) ha stabilito, rigettando l'eccezione della parte secondo cui la clausola arbitrale pattuita dalle parti non poteva essere applicata alle misure cautelari, che "*nella misura in cui viene eccepito che il provvedimento cautelare richiesto dal convenuto non coinvolge in alcun modo la clausola arbitrale, anche questo è un argomento senza speranza, tenuto conto che esso si basava esattamente su un presunto diritto sostanziale previsto dal contratto delle parti*": dunque, una clausola attributiva della competenza arbitrale utilizzando espressioni analoghe a quelle oggetto della clausola del contratto in esame in punto devoluzione della giurisdizione deve essere intesa nel senso che anche il potere cautelare è stato esclusivamente devoluto all'arbitro, *per quanto una tale previsione non fosse stata espressamente pattuita dalle parti*.

Ma decisiva ai fini della presente vertenza è un'altra decisione inglese (sempre citata dall'esperto di diritto inglese di DAZN), ovvero quella presa dalla House of Lords (che al momento della decisione assunta era la massima autorità giudiziaria inglese) in *Fiona Trust & Holding Corp v. Privalov*, [2007]



Civ 20 UKHL 40 (con motivate e conformi opinions espresse da Lord Hoffmann e da Lord Hope of Craighead, opinions unanimemente accolte dall'intera Corte).

Si citano al riguardo ampi stralci della citata decisione in quanto illuminanti circa il *modus ragionandi* del Giudice inglese, *modus* che tradisce nell'interpretazione del dato contrattuale la volontà di dare prevalenza al raggiungimento di uno scopo pratico, unitario, omogeneo e funzionale nel caso in cui la lettera del contratto (in questo caso una clausola attributiva della giurisdizione analoga a quella oggetto di causa) lo consenta, il tutto in danno di interpretazioni meramente formalistiche del dato letterale del contratto che conducano a scissioni fra più autorità della tutela giurisdizionale in assenza di un'esplicita volontà in tal senso espressa dalle parti.

Di seguito i passi più significativi:

"Clause 41 falls into the latter category. No contract of this kind is complete without a clause which identifies the law to be applied and the methods to be used for the determination of disputes. Its purpose is to avoid the expense and delay of having to argue about these matters later. It is the kind of clause to which ordinary businessmen readily give their agreement so long as its general meaning is clear. They are unlikely to trouble themselves too much about its precise language or to wish to explore the way it has been interpreted in the numerous authorities, not all of which speak with one voice. Of course, the court must do what it can to provide charterers and shipowners with legal certainty at the negotiation stage as to what they are agreeing to. But there is no conflict between that proposition and the guidance which Longmore LJ gave in paras 17 - 19 of the Court of Appeal's judgment about the interpretation of jurisdiction and arbitration clauses in international commercial contracts. The proposition that any jurisdiction or arbitration clause in an international commercial contract should be liberally construed promotes legal certainty. It serves to underline the golden rule that if the parties wish to have issues as to the validity of their contract decided by one tribunal and issues as to its meaning or performance decided by another, they must say so expressly. Otherwise they will be taken to have agreed on a single tribunal for the resolution of all such disputes...

Arbitration is consensual. It depends upon the intention of the parties as expressed in their agreement. Only the agreement can tell you what kind of disputes they intended to submit to arbitration. But the meaning which parties intended to express by the words which they used will be affected by the commercial background and the reader's understanding of the purpose for which the agreement was made. Businessmen in particular are assumed to have entered into agreements to achieve some rational commercial purpose and an understanding of this purpose will influence the way in which one interprets their language. In approaching the question of construction, it is therefore necessary to inquire into the purpose of the arbitration clause. As to this, I think there can be no doubt. The parties have entered into a relationship, an agreement or what is alleged to be an agreement or what appears on its face to be an agreement, which may give rise to disputes. They want those disputes decided by a tribunal which they



have chosen, commonly on the grounds of such matters as its neutrality, expertise and privacy, the availability of legal services at the seat of the arbitration and the unobtrusive efficiency of its supervisory law. Particularly in the case of international contracts, they want a quick and efficient adjudication and do not want to take the risks of delay and, in too many cases, partiality, in proceedings before a national jurisdiction....

If one accepts that this is the purpose of an arbitration clause, its construction must be influenced by whether the parties, as rational businessmen, were likely to have intended that only some of the questions arising out of their relationship were to be submitted to arbitration and others were to be decided by national courts. Could they have intended that the question of whether the contract was repudiated should be decided by arbitration but the question of whether it was induced by misrepresentation should be decided by a court? If, as appears to be generally accepted, there is no rational basis upon which businessmen would be likely to wish to have questions of the validity or enforceability of the contract decided by one tribunal and questions about its performance decided by another, one would need to find very clear language before deciding that they must have had such an intention....

In my opinion the construction of an arbitration clause should start from the assumption that the parties, as rational businessmen, are likely to have intended any dispute arising out of the relationship into which they have entered or purported to enter to be decided by the same tribunal. The clause should be construed in accordance with this presumption unless the language makes it clear that certain questions were intended to be excluded from the arbitrator's jurisdiction. As Longmore LJ remarked, at para 17: "if any businessman did want to exclude disputes about the validity of a contract, it would be comparatively easy to say so."

Dunque, secondo la massima Autorità giudiziaria inglese nel diritto inglese una clausola che attribuisce la giurisdizione esclusiva su un certo contratto ad un certo Giudice (o ad un arbitro) deve essere interpretata, specie in materia commerciale, nel senso che qualsivoglia controversia scaturente dal contratto deve essere attribuita al Giudice scelto dalle parti, fatto salvo il caso che le parti abbiano espressamente formulato eccezioni alla regola generale attributiva della giurisdizione.

Alla luce di quanto precede deve essere confermata la decisione del Giudice di *prime cure* declinatoria della giurisdizione, in quanto la clausola 24.2 attributiva della giurisdizione inglese ad ogni controversia scaturente dal contratto deve essere interpretata nel senso che nel concetto di ogni controversia ricade anche quella cautelare, anche a tutela della certezza del diritto.

Infatti, la citata decisione espressamente ha statuito che "The proposition that any jurisdiction or arbitration clause in an international commercial contract should be liberally construed promotes legal certainty. It serves to underline the golden rule that if the parties wish to have issues as to the validity of their contract decided by one tribunal and issues as to its meaning or performance decided by another,



they must say so expressly. Otherwise they will be taken to have agreed on a single tribunal for the resolution of all such dispute".



3) Può tuttavia ritenersi comunque applicabile la giurisdizione cautelare italiana in aggiunta a quella inglese (sicuramente sussistente) alla luce dell'art. 10 della L. n. 218/1995 secondo cui *"In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito"*?

Al riguardo il Collegio ribadisce come tale disposizione a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sia l'unica norma che astrattamente potrebbe fondare la giurisdizione cautelare italiana.

Essa prevede due ipotesi di giurisdizione cautelare: ovvero nel caso in cui il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia (ed analogamente prevede l'art. 669 ter c.p.c.), oppure nel caso di sussistenza della giurisdizione italiana nel merito (ipotesi irrilevante nella fattispecie in esame essendo pacifica l'assenza di giurisdizione nel merito del Giudice italiano).

La prima delle ipotesi, invece, è quella che la dottrina e la giurisprudenza definiscono giurisdizione cautelare esorbitante in quanto attributiva della giurisdizione cautelare malgrado l'assenza di giurisdizione nel merito (da cui pertanto esorbita).

Ritiene il Collegio che la predetta norma non possa radicare la giurisdizione cautelare italiana per un duplice ordine di ragioni, ciascuna da sola autonomamente in grado di supportare la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

In primo luogo, infatti, come esposto nel paragrafo precedente, va detto che la clausola del contratto in esame deve essere interpretata alla luce del diritto inglese come attributiva della giurisdizione esclusiva anche in materia cautelare a favore del Giudice inglese e tale conclusione non può essere superata qualificando l'art. 10 sopra citato come norma di diritto pubblico internazionale, come tale applicabile anche in contrasto della volontà delle parti (ad una siffatta conclusione, in effetti, non perviene neppure la difesa di Vodafone Italia, comprensiva dei pareri richiesti ad illustri giuristi).

La rinuncia pattizia alla tutela cautelare italiana in controversie afferenti diritti disponibili sottoposti alla giurisdizione esclusiva di altro Stato, infatti, deve considerarsi perfettamente legittima, non contrastando essa con alcuna norma inderogabile del nostro ordinamento (vieppiù quando analoga istanza cautelare potrebbe essere formulata anche nello Stato munito di giurisdizione).

La questione dirimente sotto tale profilo, infatti, non è se secondo la legge italiana, in via generale, un Tribunale italiano può adottare misure cautelari quando non ha la competenza nel merito (vi è al riguardo l'art. 10 a prevedere una siffatta potestà), ma se a fronte di una clausola di giurisdizione esclusiva anche in materia cautelare a favore di una corte inglese possa ugualmente esercitare la



giurisdizione cautelare: la risposta a tale domanda non può che essere negativa alla luce di quanto precede, dovendosi ritenere l'art. 10 della L. n. 218/1995 derogabile dalle parti.

In secondo luogo va detto che, quand'anche si ritenesse astrattamente applicabile la giurisdizione cautelare italiana alla fattispecie in esame in quanto la clausola 24 deve essere applicata in modo riduttivo al solo contenzioso di merito (o perché si ritenesse l'art. 10 L. n. 218/1995 una norma di diritto pubblico internazionale), in concreto una tale giurisdizione dovrebbe comunque essere negata in quanto il provvedimento cautelare richiesto attiene (pacificamente) ad un *facere* infungibile (ovvero incoercibile), e come tale non può per definizione "essere eseguito in Italia", come invece richiesto dall'art. 10 quale presupposto per la sussistenza della giurisdizione cautelare esorbitante.

Ritiene, infatti, il Collegio che il richiamo all'esecuzione in Italia del provvedimento cautelare debba essere interpretato in senso tecnico, ovvero nel senso che la misura cautelare possa essere eseguita coattivamente dallo Stato italiano in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte dell'intimato. Solo in questo caso, infatti, avrebbe un senso logico e giuridico la decisione del legislatore di attribuire la giurisdizione cautelare ad un ordinamento incompetente per il giudizio di merito.

Se, infatti, l'ordine cautelare non è coattivamente eseguibile in Italia, non vi è ragione per attribuire la giurisdizione cautelare italiana ad una vicenda per cui, per ogni altra questione, difetta la giurisdizione.

Affermare (come fa la difesa di Vodafone Italia) che anche un *facere* infungibile (malgrado l'impossibilità di esecuzione coattiva) avrebbe comunque rilievo ad esempio in sede penale, nella considerazione sociale e nella liquidazione definitiva del danno (o ai fini della penale ex art. 614 bis c.p.c.) non coglie nel segno, valendo tali argomentazioni tutt'al più per legittimare nell'ordinamento interno l'astratta ammissibilità di un provvedimento cautelare di per sé incoercibile (conclusione cui del resto da alcuni decenni la giurisprudenza italiana è già pervenuta).

Con particolare riferimento al sistema delle penali di cui all'art. 614 bis c.p.c., inoltre, deve essere rilevato come tale previsione sia meramente ancillare in funzione rafforzativa dell'ordine cautelare non coercibile (e che non coercibile rimane malgrado la penale), sicché essa non può rilevare ai fini del radicamento della giurisdizione, per la quale rileva esclusivamente la richiesta cautelare in senso stretto.

Ma la questione dirimente in punto giurisdizione è completamente diversa ed è data dal fatto che l'ordine cautelare deve poter essere eseguito in Italia perché possa ritenersi sussistente la giurisdizione cautelare esorbitante italiana, come avviene in caso di sequestro giudiziario o conservativo, o di rilascio di immobile.

In questi casi, in effetti, il Giudice italiano sviluppa con l'oggetto della domanda una relazione di particolare vicinanza, superiore a quella del Giudice straniero competente per il merito, potendo egli infatti disporre del potere autoritativo dello Stato per implementare la decisione cautelare: ed è per



questa ragione (ed anzi, solo per questa ragione) che l'art. 10 della L. n. 218/1995 attribuisce al Giudice italiano la giurisdizione cautelare esorbitante.

Così anche la Corte di Cassazione (sent. n. 4482/1995), secondo cui la scissione tra giurisdizione di merito e giurisdizione cautelare *"non è per nulla irrazionale, ricollegandosi invece all'art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1969 che afferma esplicitamente che i provvedimenti cautelari previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti all'Autorità di detto Stato (nella specie, l'Italia) "anche se in forza di quanto stabilito nella convenzione la competenza a conoscere del merito è attribuita al giudice di un altro Stato contraente" (nella specie la Francia). Del resto, questo criterio costituisce principio di diritto internazionale, comunemente accettato, atteso che le misure cautelari sono regolate dall'ordinamento vigente nello Stato in cui debbano essere disposte ed eseguite, in quanto costituiscono manifestazione di un potere di coercizione esplicabile, in un determinato territorio, solo dall'Autorità che sovranamente vi impera, pur se poi la competenza giurisdizionale per il merito spetti al giudice di altro Stato, i cui poteri cognitivi pieni possono cedere rispetto a quelli sommarî".*


Nello stesso senso, Tribunale Roma, sez. lav., 26/09/2006 secondo cui *"alla stregua di un'interpretazione rigorosamente restrittiva del combinato disposto dell'art. 669 ter comma 3 c.p.c. e dell'art. 10 l. 31 maggio 1995 n. 218, l'interferenza dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. richiesti dall'attore in giudizio con l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero dei fini pubblicistici fondamentali dell'ente internazionale convenuto esclude la giurisdizione cautelare del giudice italiano, comunque preclusa dalla domanda di adozione di misure cautelari insuscettibili di attuazione coattiva, quale è quella della reintegrazione d'urgenza nel posto di lavoro"*.

Del resto, anche quando neppure viene espressamente collegata dalla norma positiva la giurisdizione cautelare esorbitante alla necessità di portare ad esecuzione coattiva l'ordine cautelare, la giurisprudenza ritiene tale collegamento implicitamente imprescindibile.

È il caso, ad esempio, dell'art. 31 del Reg. Ce n. 44/2001 che prevede semplicemente che *"I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito È riconosciuta al giudice di un altro Stato membro"*.

Ebbene, la giurisprudenza esclude la possibilità in forza di tale norma di procedere a sequestri di beni non presenti nel territorio italiano in quanto *"deve ritenersi che la competenza esorbitante dell'art. 31 sia destinata ad operare nei limiti in cui il provvedimento cautelare richiesto al giudice dello Stato membro non competente per il merito debba essere eseguito nel territorio del giudice della cautela (nello stesso senso, oltre a Corte di giustizia, 31 maggio 1980, C-125/79, anche le già citate conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C-616/10); solo in questo modo, infatti, appare possibile assicurare un alto grado di prevedibilità delle norme sulla competenza. Ad analogo risultato, con riferimento all'ordinamento italiano, giunge del resto un'autorevole dottrina (i cui*





argomenti sono stati richiamati da P.) secondo la quale, nel far riferimento ai provvedimenti provvisori o cautelari "previsti dalla legge di uno Stato membro", l'art. 31 impone il riferimento anche alla legge di diritto internazionale privato dello Stato membro e, pertanto, nel caso concreto, all'articolo 10 della l. 218/95 secondo il quale "In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito" (Tribunale di Vercelli, sezione prima, ordinanza del 17.03.2014, che quindi interpreta pure l'art. 10 della L. n. 218/1995 nel senso che la giurisdizione cautelare presuppone la possibilità di procedere con l'esecuzione coattiva in Italia).

Ancora, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citata dalle parti n. 14649/2017 collega la giurisdizione cautelare esorbitante al fatto che "in Italia debba eseguirsi la misura cautelare richiesta", che nella specie era un sequestro conservativo.

Dunque, ad avviso del Collegio la giurisdizione cautelare esorbitante presuppone la possibilità di esecuzione coattiva del *dictum* cautelare in assenza della quale il Giudice italiano deve declinare la propria giurisdizione (ovviamente, in quanto non competente nel merito).

Non è, infatti, in discussione se oggetto di un provvedimento cautelare possa essere anche un *facere* infungibile (la questione, in via generale, e senza riferimenti specifici al caso in esame, deve infatti ritenersi per pacifica), ma se un siffatto provvedimento cautelare possa essere emesso in assenza di giurisdizione del merito in forza dell'art. 10 della L. n. 218/1995: a tale domanda il Collegio fornisce quindi risposta negativa.

L'esecuzione di cui all'art. 10, infatti, anche a non volerla ridurre semplicemente e solamente a quella tecnica prevista dall'ordinamento processuale italiano, presuppone in ogni caso la possibilità dell'intervento del potere coercitivo dello Stato italiano: è pertanto irrilevante la mera possibilità di esecuzione spontanea da parte dell'intimato (rispetto a cui un analogo ordine da parte del Giudice straniero competente nel merito avrebbe la stessa efficacia), il suo rilievo sociale o nell'economia del contratto, oppure che il *facere* infungibile espliciti i suoi effetti (anche) in Italia.

In effetti, parte reclamante attribuisce all'esecuzione di cui parla l'art. 10 un significato sostanzialmente atecnico, in pratica equivalente a quello che la reclamata DAZN definisce "ottemperanza" o che più in generale potrebbe essere inteso come "luogo in cui esplica gli effetti pratici l'ordine giudiziale", ma tale significato, ad avviso del Tribunale, non è quello proprio della norma in commento.

Infatti, solo l'esecuzione coattiva attraverso l'*imperium* dello Stato è in grado di assicurare l'immediata efficacia di un provvedimento cautelare: sotto questo profilo, pertanto, irrilevanti sono le penali di cui all'art. 614 bis c.p.c. in quanto anch'esse inidonee a rendere coercibile l'adempimento dell'ordine cautelare dal momento che pagare delle somme di denaro non equivale ad eseguire la misura cautelare infungibile, ragion per cui un siffatto ordine da parte di un Giudice italiano avrebbe lo stesso





effetto sostanziale di un analogo ordine da parte del giudice inglese o di qualsivoglia altro Stato, ragion per cui solo la possibilità dell'esecuzione coattiva giustifica la giurisdizione cautelare esorbitante (che, come tale, non può che avere natura eccezionale).

Al contrario, un provvedimento cautelare avente ad oggetto un obbligo di *facere* incoercibile adottato da un Giudice italiano non ha alcuna efficacia sul territorio nazionale più forte o più immediata rispetto al medesimo provvedimento adottato da un giudice straniero, proprio in quanto è insuscettibile di esecuzione forzata per mano della forza pubblica italiana, ragion per cui non è sufficiente a radicare la giurisdizione cautelare esorbitante italiana di cui all'art. 10 della L. n. 218/1995. Anche in forza di quanto precede, pertanto, deve essere declinata la giurisdizione del Tribunale adito, con conseguente assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti (comprese gli ulteriori profili di difetto di giurisdizione formulati da DAZN, l'eccezione di incompetenza territoriale, quella di inammissibilità del ricorso cautelare ed ogni questione di merito dedotta dalle parti).

4) Le spese di lite seguono la soccombenza della reclamante, venendo liquidate nella stessa misura del procedimento di primo grado, ovvero in € 20.925,00 per compenso in relazione ai valori massimi della tabella di riferimento per procedimenti cautelari di valore indeterminabile di particolare importanza.

Si deve, infine, richiamare l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013"), il quale prevede quanto segue:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

La suddetta disposizione trova applicazione al presente giudizio di reclamo, indipendentemente dalla decisione in punto spese di lite alla luce del tenore della disposizione citata, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l'art. 323 c.p.c. prevede, quali "mezzi di impugnazione" unicamente l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo; senonché, tale norma non esaurisce i mezzi di impugnazione previsti dal nostro Ordinamento, essendo inserita nel Libro II sul "processi di cognizione" e, coerentemente, contempla unicamente i mezzi per impugnare le "sentenze; esistono, peraltro, anche mezzi di impugnazione avverso provvedimenti pronunciati al di fuori del processo di cognizione e che non rivestono natura giuridica di sentenza: si pensi, ad esempio, alle ordinanze pronunciate all'esito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., (di regola)



appellabili ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c. oppure alle ordinanze pronunciate all'esito di un procedimento cautelare, (di regola) reclamabili ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

§ del resto, la Corte Costituzionale, sia pure incidentalmente, ha qualificato espressamente il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. come un vero e proprio mezzo di "impugnazione" (cfr. Corte Costituzionale, 13/05/2015, n. 78 in *Giurisprudenza Costituzionale* 2015, 3, 711: "il reclamo avverso l'ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal giudice monocratico del Tribunale, integra una 'vera e propria impugnazione' che si propone al collegio del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato");

§ anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno qualificato espressamente il reclamo cautelare come un vero e proprio mezzo di "impugnazione" (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite 18 ottobre 2005 n. 20128: "... alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un 'mezzo di impugnazione' con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione...");

Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto del rigetto del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013"):

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
Sezione delle Imprese,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,
così provvede definitivamente pronunciando:

visti gli articoli 669 *terdecies* e seguenti c.p.c.,

Rigetta il reclamo e per l'effetto

Conferma l'ordinanza impugnata.

Condanna Vodafone Italia s.p.a. alla refusione delle spese di lite a favore di DAZA Limited, spese che si liquidano in € 20.925,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze.

Dà atto della sussistenza in danno di Vodafone Italia s.p.a. dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").



Così deciso dal Tribunale di Torino, sezione delle Imprese, nella Camera di Consiglio delli
28.07.2021.

Il Giudice Relatore

Luca Martinat

La Presidente

Maria Luciana Dughetti



Arbitrato in Italia

